

Pervenuta il - 7 FEB. 2008

Prot. N° 1181 del - 7 FEB. 2008

Ufficio

SPASO
SICILIAN



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

MINISTRA

DMPI

Dipartimento per i trasporti terrestri

REGISTRO UFFICIALE

Prot. 0010258-04/02/2008-USCITA

23 19 14

Al Comune di Corridonia
Comando Polizia Municipale
Piazza Corridoni, 8
62014 Corridonia (MC)

Oggetto - Rallentatori di velocità a cabina. Rif. prot. n. 22413 del 05.09.2007.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti e parere avanzata con la nota in riscontro, si premette che la corretta definizione delle apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità è desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 345 c. 1 del Regolamento.

Dalla suddetta definizione si evince che tali apparecchiature devono in ogni caso effettuare una rilevazione della velocità, in modo da verificare il rispetto dei limiti.

Ciò premesso, si osserva preliminarmente che la nota prot. 2989 del 12.12.2002, trasmessa al Comune di Castelfidardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento all'approvazione del programma operativo di un progetto pilota, richiama espressamente al rispetto della vigente normativa nell'utilizzo del sistema a fini sanzionatori.

Si osserva inoltre che la vigente normativa in materia di rilevamento a distanza delle violazioni, di cui all'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni con L. n. 168/2002, non consente, in ambito urbano, l'utilizzazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità approvate per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, se non sulle strade urbane di scorrimento come definite dall'art. 2 c. 3 lett. D) del Codice, individuate da apposito decreto prefettizio.

Conseguentemente, l'impiego in ambito urbano dei dispositivi di rilevazione deve necessariamente essere accompagnato dal presidio degli organi di polizia stradale, e deve essere debitamente segnalato secondo le modalità indicate dal DM 15.08.2007, emanato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti, si comunica quanto segue:

- manufatti indicati nella nota in riscontro non possono essere definiti "apparecchiature di controllo della velocità", trattandosi di meri contenitori o simulacri;
- tale fattispecie non è soggetta ad approvazione;
- quando i suddetti manufatti sono integrati con dispositivi di rilevamento, debitamente approvati, è necessaria la segnalazione prevista dal citato DM 15.08.2007; la loro installazione non deve costituire ostacolo o riduzione della visibilità lungo la strada interessata;
- tale segnalazione deve essere realizzata in conformità a quanto indicato dal suddetto DM 15.08.2007, non essendo i manufatti stessi ricompresi tra i dispositivi segnaletici elencati dal vigente Regolamento;
- nel caso di cui al punto c), ossia quando viene effettivamente attuata la rilevazione della velocità dei veicoli in transito, è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti e parere avanzata con la nota in riscontro, si premette che la corretta definizione delle apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità è desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 345 c. 1 del Regolamento.

Dalla suddetta definizione si evince che tali apparecchiature devono in ogni caso effettuare una rilevazione della velocità, in modo da verificare il rispetto dei limiti.

Ciò premesso, si osserva preliminarmente che la nota prot. 2989 del 12.12.2002, trasmessa al Comune di Castelfidardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento all'approvazione del programma operativo di un progetto pilota, richiama espressamente al rispetto della vigente normativa nell'utilizzo del sistema a fini sanzionatori.

Si osserva inoltre che la vigente normativa in materia di rilevamento a distanza delle violazioni, di cui all'art. 4 del DL n.121/2002, convertito con modificazioni con L n. 168/2002, non consente, in ambito urbano, l'utilizzazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità approvate per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, se non sulle strade urbane di scorrimento come definite dall'art. 2 c. 3 lett. D) del Codice, individuate da apposito decreto prefettizio.

Conseguentemente, l'impiego in ambito urbano dei dispositivi di rilevazione deve necessariamente essere accompagnato dal presidio degli organi di polizia stradale, e deve essere debitamente segnalato secondo le modalità indicate dal DM 15.08.2007, emanato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti, si comunica quanto segue:

- a) i manufatti indicati nella nota in riscontro non possono essere definiti "apparecchiature di controllo della velocità", trattandosi di meri contenitori o simulacri;
- b) tale fattispecie non è soggetta ad approvazione;
- c) quando i suddetti manufatti sono integrati con dispositivi di rilevamento, debitamente approvati, è necessaria la segnalazione prevista dal citato DM 15.08.2007; la loro installazione non deve costituire ostacolo o riduzione della visibilità lungo la strada interessata;
- d) tale segnalazione deve essere realizzata in conformità a quanto indicato dal suddetto DM 15.08.2007, non essendo i manufatti stessi ricompresi tra i dispositivi segnaletici elencati dal vigente Regolamento;
- e) nel caso di cui al punto c), ossia quando viene effettivamente attuata la rilevazione della velocità dei veicoli in transito, è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N. 300/A1/27555/144/5/20/3

Roma 24 OTT. 2007

OGGETTO: Rallentatori di velocità a cabina.
Installazione ed utilizzo in ambito comunale

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Via Caracci, 36

e, per conoscenza,

- ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
(Rif. F.46/05 Area III del 4.9.2007)

Si trasmette, per quanto di competenza, l'allegata documentazione
qui trasmessa dall'Ufficio Territoriale che legge per conoscenza, volta ad
ottenere chiarimenti in ordine all'utilizzo della strumentazione tecnica di
cui all'oggetto.

In proposito questo Servizio ritiene che, nel caso in cui il dispositivo
in oggetto sia effettivamente utilizzato per l'accertamento di eventuali
superamenti dei limiti di velocità, il relativo impiego è legittimamente
consentito purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 142, comma
6-bis del Codice della Strada, come da ultimo modificato per effetto del
Decreto-Legge 117/2007, convertito in Legge n. 160 del 2 ottobre 2007, in
materia di segnalazione preventiva delle postazioni di controllo sulla rete
stradale.

PREFETTURA
DI MACERATA
29 OTT. 2007
ARRIVO

f. Pulcinella
seu. G. Procento
MACERATA

PREFETTURA DI MACERATA
30 OTT. 2007
N.D. 2666/107

M. G. Procento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Tale norma prevede, infatti, che le postazioni di controllo siano ben
visibili e siano presegnalate con adeguato anticipo.

Per quanto attiene alle caratteristiche delle cabine di cui trattasi, si
ritiene altresì, che tale struttura collocata sulla strada costituisca una
modalità atta a rendere maggiormente visibile la postazione, rispettando
così una parte del disposto del comma 6 bis dell'art 142 C.d.S che impone
tale visibilità, ma non sia equiparabile all'attività di presegnalamento
richiesta dalla stessa norma e che, perciò, per il suo corretto utilizzo sia
necessario comunque collocare sulla strada i cartelli di preavviso aventi le
caratteristiche descritte dal Decreto Interministeriale del 15.8.2007.

Quanto sopra esposto, si prega di fornire alla Prefettura che legge per
conoscenza un parere in merito. Si sarà grati se del parere fornito potrà
essere data notizia anche a questo Ufficio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella

In proposito questo Servizio ritiene che, nel caso in cui il dispositivo in oggetto sia effettivamente utilizzato per l'accertamento di eventuali superamenti dei limiti di velocità, il relativo impiego è legittimamente consentito purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada, come da ultimo modificato per effetto del Decreto-Legge 117/2007, convertito in Legge n. 160 del 2 ottobre 2007, in materia di segnalazione preventiva delle postazioni di controllo sulla rete stradale.